



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 08

Del reg.

Data 08.2.2017

COPIA

OGGETTO: Presa d'atto deliberazione n.199/PRSP/2016 della Corte dei Conti, Sez. Regionale di Controllo per la Puglia.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **OTTO** mese di **FEBBRAIO** ore 18,20 col seguito, nella Residenza Municipale di Ginosa, legalmente convocato in sessione **straordinaria**, seduta **pubblica**, stabilita per le ore 18,00 si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione.

Procedutosi all'appello dei consiglieri è risultato quanto segue:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) PARISI Vito - Sindaco	Si		12) DE PALMA Vito	Si	
2) RIZZI Antonietta	Si		13) RATTI Patrizia	Si	
3) D'AMELIO Lisa	Si		14) MONGELLI Marilisa	Si	
4) ACQUASANTA Giorgio	Si		15) INGLESE Cristiano	Si	
5) BARDINELLA Concetta I.	Si		16) LESERRI Rosaria	Si	
6) BASTA Sergio	Si		17) PIZZULLI Francesco	Si	
7) MORO Angelo	Si				
8) MINEI Antonio	Si				
9) CLEMENTE Amedeo	Si				
10) RICCIARDI Nunzio	Si				
11) CIANNELLA Angela	Si				

Accertata la legalità della seduta con n. **17** Consiglieri presenti su 17 assegnati e in carica Presiede il Consigliere comunale avv. Antonietta **RIZZI** nella sua qualità di Presidente Partecipa il Segretario Generale **dott. ssa Francesca BASTA** che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici e della Società "I.S.P." di Giulianova (TE), per il servizio di stenotipia.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i consiglieri:

ACQUASANTA Giorgio – MORO Angelo – MONGELLI Marilisa

Partecipano senza diritto di voto gli Assessori comunali di seguito elencati :

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) TARANTINI Vincenzo	Si		3) PARADISO Filomena	Si	
2) PICCENNA Nicola	Si		4) LIPPOLIS Romana Maria	Si	

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Sentito l'intervento dell'Assessore al Bilancio Vincenzo Tarantini che illustra la proposta in atti;

Sentita la discussione e le dichiarazioni di voto riportate in resoconto di stenotipia conservato agli atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti, condividendone il contenuto;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dalla vigente normativa;

Si dà atto che alle ore 20,48 esce il consigliere Leserri (n. 16 presenti); alle ore 20,54 rientra il consigliere Leserri (n. 17 presenti);

Alle ore 21,07 escono dall'aula i consiglieri Inglese, Leserri e Pizzulli (presenti n. 14) per le motivazioni esplicitate in sede di dichiarazione di voto;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, come segue:

presenti	n.14	votanti	n.14
favorevoli	n.14	astenuti	n.00
contrari	n.00		

Con l'esito che precede,

DELIBERA

Di approvare la proposta in oggetto, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Non essendoci altri argomenti da trattare, il Presidente scioglie la seduta (ore 21,10).

PROPOSTA : Sindaco

ISTRUTTORIA: Responsabile area economico-finanziaria

OGGETTO: Presa d'atto deliberazione 199/PRSP/2016 della Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Puglia.

Premesso che:

- l'articolo 1 della legge n. 266/2005, tra l'altro, così dispone:

1. comma 166: ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico – finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo;

2. comma 167: la Corte dei Conti definisce unitamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico – finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'Amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione;

3. comma 168: le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica pronuncia e vigilano sull'adozione da parte dell'ente locale delle necessarie misure correttive e sul rispetto dei vincoli e delle limitazioni posti in caso di mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.

- che relativamente alla gestione degli anni 2013 e 2014, il Collegio di Revisori contabili ha trasmesso tutta la documentazione richiesta dall'organo di controllo nei termini fissati;

- che la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ha esaminato la documentazione afferente sia la gestione finanziaria e contabile che il rispetto del patto di stabilità sulla base dei criteri e linee guida definiti dalla Corte dei Conti con delibera della Sezione delle Autonomie nn. 11/AUT/2014 e 13/AUT/2015;

- che in data 15/09/2016 sono pervenute all'ente, prot. nn. 3101 e 3102, le note della Corte dei Conti con le quali si chiedeva di fornire alcuni chiarimenti in merito alla redazione del rendiconto esercizi 2013 e 2014; in data 14/10/2016 con note prot. nn. 29098 e 29099 venivano forniti i chiarimenti richiesti;

- che successivamente la Corte dei Conti, sez. regionale controllo della Puglia, con ordinanza n. 112 del 16/11/2016, ha ordinato la convocazione del Comune di Ginosa all'adunanza pubblica del 30/11/2016 e contestualmente ha disposto il termine del 24/11/2016, per la presentazioni di eventuali memorie da parte dell'Ente;

- che in data 24/11/2016, come prescritto in ordinanza, il Comune di Ginosa ha presentato proprie memorie con nota prot. n. 34178, con la quale sono state superate alcune criticità;

- che in data 30/11/2016 si è tenuta l'adunanza della Corte dei Conti, sez. regionale di Bari, per ascoltare i diretti interessati e discutere le osservazioni dell'Ente, alla quale hanno partecipato il Sindaco, il Responsabile dell'area economico-finanziaria ed il Segretario generale;

- che in data 15/12/2016 è stata acclarata al protocollo dell'Ente, con il n. 36103, la pronuncia della Corte dei Conti n. 199/PRSP/2016, ai sensi dell'art. 148 bis del 267/2000, relativa ai rendiconti 2013 e 2014;

Dato atto che questa amministrazione comunale al fine di superare le criticità evidenziate dalla Corte dei conti, giusta delibera n. 199/2016, ha adottato le seguenti misure correttive:

1. Al fine di accelerare il processo di incasso delle entrate vetuste, oggetto di riscossione coatta, l'Ente con D.C.C. 6, del 31/01/2017, ha opzionato la facoltà riconosciutagli dal D.L.

- 193/2016, convertito in legge 225/2016, ovvero, di definire in via agevolata il quantum oggetto di ingiunzione di pagamento o di cartella esattoriale
2. La misura adottata per la lotta all'evasione ha consistito nell'accelerazione da parte dell'ufficio dei tempi di emissione dei provvedimenti di accertamento, riducendo il gap tra anno d'imposta ed anno in cui il tributo è accertato, difatti, a dicembre 2016 sono stati emessi gli avvisi di accertamento del tributo sui rifiuti solidi urbani relativi alle annualità 2013 e 2014;
 3. Per quanto concerne la consistenza patrimoniale dell'Ente, con periodicità settimanale si sta procedendo al monitoraggio delle risultanze della ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili e immobili, che saranno oggetto di aggiornamento dello stato patrimoniale dell'Ente in sede di rendiconto 2016;
 4. il Sindaco ha formulato, ai responsabili di area, precisa direttiva con la quale ha richiesto un'attenta ricognizione di tutti i crediti e debiti afferenti le rispettive aree di competenza, con la raccomandazione di porre in rilievo tutte le criticità che possano originare passività potenziali, anche in ordine alla manifestazione temporale, tanto al fine di programmare gli esborsi di cassa senza procurare ulteriori stress finanziari; inoltre ha richiesto particolare attenzione ad esplicitare le ragioni del mantenimento o della cancellazione dei crediti e debiti iscritti in bilancio, in sede di redazione del riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016;
 5. Infine, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, nella direttiva sub 4), si è puntualizzato di porre particolare attenzione e speditezza all'attività di rendicontazione agli enti erogatori di fondi a finanziamento di opere pubbliche o servizi, poiché i finanziamenti erogati su rendicontazione espongono l'Ente ad esborsi in anticipazione con ricorso all'anticipazione di cassa;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 167/2000;

SI PROPONE

Di prendere atto:

1. della pronuncia emessa dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Puglia – pronuncia n. 199/PRSP/2016 del 13 dicembre 2016 ed inviata all'ente il 15/12/2016, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. Che la situazione di cassa al 31/12/2016 presentava le seguenti risultanze: ammontare del fondo cassa pari ad € 1.837.772,85 di cui € 1.318.066,04 costituiscono fondi vincolati;
3. che i debiti maturati del Comune di Ginosa alla data del 31.12.2016 risultano essere i seguenti:

DEBITORIA AL 31/12/2016	
fatture non pagate ante 2014	€ 101.363,47
fatture non pagate emesse dal 01/01/14 al 31/12/14	€ 45.056,72
fatture non pagate emesse dal 01/01/15 al 31/12/15	€ 123.064,06
fatture non pagate emesse dal 01/01/16 al 31/12/16	€ 5.348.646,44

4. che i debiti maturati del Comune di Ginosa alla data del 02.02.2017 risultano essere i seguenti:

DEBITORIA AL 02/02/2017	
fatture non pagate ante 2014	€ 101.363,47
fatture non pagate emesse dal 01/01/14 al 31/12/14	€ 41.088,32
fatture non pagate emesse dal 01/01/15 al 31/12/15	€ 66.496,61
fatture non pagate emesse dal 01/01/16 al 31/12/16	€ 3.785.727,11

5. che i debiti fuori bilancio riconosciuti dall'ente negli ultimi anni sono prevalentemente conseguenti a sentenze di condanna, cui l'ente deve necessariamente dare esecuzione provvedendo al riconoscimento di legittimità del debito e conseguente pagamento delle somme dovute; si precisa, altresì che l'ente dal 2012 assume puntualmente impegno di spesa per incarichi legali stipulando specifico disciplinare di conferimento dell'incarico nel quale è individuato con esattezza il compenso dovuto per la prestazione;
6. di prendere atto che il Consiglio comunale con delibera n. 6 del 31/01/2017 ha approvato il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento e dei carichi da ruolo, ai sensi del D.L. 193/2016; tale provvedimento mira ad accelerare la riscossione delle entrate vetuste, già in fase di riscossione coattiva. Il valore stimato, presunto, delle entrate da agevolare (sanzioni ed interessi) ammontano ad € 2.100.327,15 rispetto all'ammontare complessivo delle entrate oggetto di ruolo ed ingiunzioni di pagamento pari ad € 7.927.969,95 di cui 3.603.102,85 accertati in bilancio ed € 4.324.867,10 riscossi per cassa;
7. di prendere atto che la lotta all'evasione perseguita da questa amministrazione, a mezzo dei propri uffici, ha reso possibile l'emissione nel mese di dicembre 2016, n. 6722 avvisi di accertamento per un importo globale di € 2.107.357,00 così distinto:

➤ ICI 2011	€	496.608,00
➤ TARES 2013	€	919.538,00
➤ TARI 2014	€	691.211,00
8. Dato atto che il presente atto è stato inviato in via preventiva al collegio dei revisori;
9. di demandare al responsabile dell'area economico-finanziaria la trasmissione del presente provvedimento alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, sez. regionale della Puglia.

PARERI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Visto si esprime parere favorevole.

Ginosa, 03 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANNA RIZZI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: Visto si esprime parere favorevole.

Ginosa, 03 febbraio 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA ANNA RIZZI



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai Magistrati

Presidente di Sezione	Agostino Chiappiniello	
Consigliere	Stefania Petrucci	
Primo Referendario	Rossana De Corato	
Primo Referendario	Cosmo Sciancalepore	
Referendario	Carmelina Adesso	Relatore

a seguito della adunanza pubblica del 30 novembre 2016 ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001;

VISTO il regolamento n.14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art.1, co.166, della legge n.266 del 23 dicembre 2005 che prevede l'obbligo per gli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n.11/AUT/2014/INPR del 15 aprile 2014 e n. 13/AUT/2015/INPR del 9 marzo 2015, con le quali sono state approvate le linee guida per la redazione delle relazioni per i rendiconti 2013 e 2014;


VISTO l'art. 148-bis del D.Lgs. n.267/2000;

VISTA la legge n.213 del 7 dicembre 2012;

VISTA l'ordinanza n. 112/2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato



CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T75



DOC. INTERNO N. 60843523 del 14/12/2016

de
D



l'odierna adunanza pubblica;

UDITO il Magistrato relatore, dott.ssa Carmelina Adesso;

UDITI, per il Comune di Ginosa, il Sindaco, dott. Vito Parisi, ed il Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Anna Rizzi.

FATTO

A seguito dell'esame delle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di Ginosa (TA) previste dall'art.1, co.166, della legge 266/2005 e relative ai rendiconti 2013 e 2014, il Magistrato istruttore chiedeva, con note prot. n. 3101 e n. 3102 del 15 settembre 2016, indirizzate al Sindaco ed all'Organo di revisione, ulteriori dati ed informazioni. A riscontro delle richieste inoltrate, pervenivano a questa Sezione le note di risposta prot. c.d.c. n. 3517 e n. 3518 del 14 ottobre 2016. Esaminata la documentazione depositata, il Magistrato istruttore rilevava che non risultavano superate le seguenti criticità: ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014, differenza negativa di parte corrente e fondi vincolati non ricostituiti nel 2014, scarsa riscossione delle entrate per violazione del codice della strada e delle entrate da evasione, scarsa riscossione di residui vetusti e ruoli, mancata indicazione delle motivazioni sul mantenimento e la cancellazione dei residui, presenza di debiti fuori bilancio, mancata ricognizione e comunicazione dei debiti ai sensi dell'art 7 d.l. 35/2013, mancata rilevazione sistematica della reale consistenza del patrimonio, rapporti con gli organismi partecipati, violazione dei parametri di deficitarietà strutturale n. ri 2,4,8 nel 2013 e nel 2014.

Il Presidente di Sezione procedeva, quindi, con ordinanza n. 112 del 10 novembre 2016, a convocare il Comune di Ginosa per l'odierna adunanza pubblica ed a disporre la trasmissione delle osservazioni del Magistrato istruttore relative alle criticità rilevate in sede istruttoria. Con la medesima ordinanza presidenziale veniva stabilito il termine del 24 novembre 2016, ore 12, per l'invio, da parte dell'ente convocato, dei dati richiesti, di eventuali memorie illustrative e di ogni ulteriore documentazione. Copia dell'ordinanza n. 112 e delle osservazioni del Magistrato istruttore venivano inviate a mezzo pec al comune interessato in data 16 novembre 2016 con nota prot. 3987 del 16 novembre 2016.

Con nota prot. c.d.c. n. 4113 del 24 novembre 2016 venivano trasmesse le memorie a firma del Sindaco in vista dell'odierna adunanza. I chiarimenti forniti consentivano di superare la criticità relativa al ritardo nell'approvazione del rendiconto 2014 ed ai rapporti con gli organismi partecipati.

In adunanza sono intervenuti, in rappresentanza dell'ente, il Sindaco, dott. Vito Parisi, ed il Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Anna Rizzi.

DIRITTO

Quadro normativo.

L'art.1, co.166, della legge n.266/2005 stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto



dell'esercizio medesimo".

L'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 (inserito dall'art.3 del D.L. 174/2012) prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge n.266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art.119 della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, della assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano, altresì, che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. Lo stesso art.148-bis prevede, infine, che l'accertamento, nell'ambito delle verifiche prima indicate, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

L'art.6, co.2, del D.Lgs. n.149/2011 stabilisce che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte, le necessarie misure correttive, la competente Sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. In tal caso, ove sia accertato, entro 30 giorni dalla predetta trasmissione, da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti, il perdurare dell'inadempimento da parte dell'ente locale delle citate misure correttive e la sussistenza delle condizioni di cui all'art.244 del D.Lgs. 267/2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il Prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'art.141 del D.Lgs. 267/2000.

Come sottolineato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. sent n.60/2013, n.198/2012, n. 39/2014), il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità- da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie- e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra



fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. A tal fine è fatto obbligo all'Ente controllato, in caso di accertamento da parte della Sezione di violazioni di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria e di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, di adottare i provvedimenti necessari per l'eliminazione e per il ripristino degli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

Per tali ragioni, l'art.3 del D.L. 174/2012 (inserendo l'art.148-bis nel D.Lgs. 267/2000), ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e ha determinato il passaggio da un modello di controllo, di carattere meramente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato di efficacia inibitoria (il citato art.148-bis prevede la preclusione della attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria) e idoneo a determinare, attraverso un preciso iter procedimentale, il dissesto dell'ente (art.6 del D.Lgs. 149/2011).

La valenza cogente del controllo previsto dall'art 148 bis Tuel (e rafforzato dalla previsione dell'art 6 d.lgs 149/2011) si inserisce in maniera coerente- in rapporto da mezzo a fine- nel quadro delineato dall'art 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1, che, all'art 97 comma 1 Cost., impone a tutte le pubbliche amministrazioni di garantire l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico, in linea con l'ordinamento dell'Unione europea.

Considerato, inoltre, che, anche dopo l'entrata in vigore della citata normativa, risulta tuttora in vigore l'art.7, co.7, della legge n.131/2003, qualora le irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione delle misure previste dall'art.148-bis del D.Lgs. n.267/2000 o l'avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato", la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

Premesso quanto sopra, l'istruttoria condotta in relazione ai rendiconti 2013 e 2014 del Comune di Ginosa (TA), come di seguito esposto, ha evidenziato la presenza di alcune criticità rilevanti ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000.

1. Situazione di cassa ed esposizione debitoria.

Nel passaggio dall'esercizio 2013 all'esercizio 2014 si è assistito ad un progressivo

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 36103 DEL 15-12-2016 - TIPO: arrivo



peggioramento della situazione di cassa.

Nell'esercizio 2014, infatti, l'ente, oltre ad aver fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'importo di € 3.093.990,31, non è riuscito a ricostituire i fondi vincolati per insufficienza del fondo cassa (i fondi vincolati da ricostituire a fine esercizio erano pari ad € 1.942.776,16, mentre il fondo cassa al 31.12.2014 ammontava ad € 1.445.982,85).

La crisi di liquidità permane anche allo stato attuale, atteso che, come riferito in sede di controdeduzioni, l'importo di € 496.793,31, costituente il differenziale tra i fondi vincolati ed il fondo cassa al 31/12/2014, non è stato ancora del tutto ricostituito a causa dell'insorgere di nuovi vincoli e dell'utilizzo continuativo dell'anticipazione per tutto l'esercizio 2015. Alla data del 31/12/2015, infatti, i fondi vincolati ammontavano ad € 1.886.780,04 ed il fondo cassa ad € 211.151,01.

Nelle memorie trasmesse in vista dell'odierna adunanza (prot. c.d.c. n. 4113 del 24/11/2016) l'ente ha riferito che il permanere della criticità è imputabile all'operare congiunto di alcuni fattori: il riconoscimento di numerosi debiti fuori bilancio (prevalentemente da sentenza) mediante il finanziamento con avanzo di amministrazione, con costante assottigliamento del fondo cassa disponibile a causa della lenta riscossione dei residui attivi; l'anticipazione dell'IVA a carico della Regione Puglia (delibere di Giunta Regionale n. 2565 del 30.11.2012 e n. 2197 del 26.11.2013) sulle opere post alluvione finanziate con la misura 125 del PSR Puglia 2007-2013 Asse I-Azione 3; il lento recupero delle entrate tributarie da evasione e di altre entrate dell'ente (tra cui, il recupero su rendicontazione dei fondi PAC, quali risorse a finanziamento degli interventi sociali del III piano di zona, di cui il Comune è ente capofila, i ritardati pagamenti della quota di compartecipazione alle spese del piano di zona per € 244.00,65, già oggetto di decreto ingiuntivo non opposto).

La lentezza nella riscossione delle entrate si è tradotta in una differenza negativa di parte corrente nel prospetto flussi di cassa, pari ad € 2.546.631,88 nel 2013 ed € 3.921.241,99 nel 2014.

Con riferimento a quest'ultimo dato, l'ente, nelle memorie, ha riferito che lo stesso non tiene conto, dal lato dell'entrata, della riscossione dell'anticipazione concessa, mentre il totale delle uscite è comprensivo dell'anticipazione di cassa rimborsata.

Il Collegio prende atto di quanto riferito, osserva, tuttavia, che, pur procedendo alla neutralizzazione dell'anticipazione di tesoreria, il risultato rimane negativo anche nel 2014 per € 827.251,68, confermando la difficoltà di far fronte ai pagamenti correnti con le entrate correnti.

Sul piano della debitoria, sono stati forniti dati aggiornati sui debiti non ancora estinti alla data del 4.10.2016, da cui emerge che i debiti certi liquidi ed esigibili per fatture pervenute alla data del 31/12/2012 ammontano ad € 37.441,58, quelli per fatture pervenute nell'anno 2013 sono pari ad € 146.304,65 e quelli per fatture pervenute nel 2014 corrispondono ad € 72.418,47.

Il totale della debitoria rinveniente dagli anni 2012, 2013 e 2014 è, quindi, pari ad € 256.164,70.



A tale importo si devono aggiungere le ulteriori somme indicate dall'ente in sede di memorie e relative alle fatture dell'anno 2015 e dell'anno 2016 non estinte alla data del 21/11/2016, pari, rispettivamente, ad € 178.708,12 ed € 5.171.596,92.

Il Responsabile del servizio finanziario, in adunanza, ha precisato che l'elevato importo delle fatture relative all'anno 2016 è imputabile, in parte, a spese per la manutenzione delle strade, all'anticipazione dell'IVA per conto della regione ed al servizio di smaltimento rifiuti affidato alla CISA S.p.a. a cui l'ente paga circa € 600.000 all'anno per il servizio e circa € 1.000.000 per il costo del conferimento dell'umido (a fronte di una soglia di evasione della tariffa pari al 20% del totale).

Le difficoltà nel pagamento dei debiti trovano riscontro, oltre che nel superamento del parametro di deficitarietà n. 4, anche nel valore assunto dall'Indicatore di Tempestività dei Pagamenti (ITP), pubblicato sul sito web dell'ente, che indica giorni medi di pagamento superiore ai limiti di legge ed in progressivo aumento, pari a 36,94 nel 2014, 53,87 nel 2015, 90,24 nel I trimestre 2016, 72,60 nel II trimestre 2016 e 145,03 nel III trimestre 2016.

Non è chiaro, inoltre, se siano state adottate le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti previste dall'art 9 d.l. 78/2009, in quanto, a fronte di una specifica richiesta avanzata in sede istruttoria, l'ente ha riferito, genericamente, che *"garantisce in via prioritaria il pagamento dei servizi afferenti le funzioni istituzionali fondamentali ed i servizi essenziali ed a domanda individuale rivolti ai cittadini e le opere pubbliche finanziate con fondi vincolati in funzione dei flussi di entrata delle erogazioni delle anticipazioni erogate"*.

Si ricorda che, sulla base della disposizione sopra citata, l'ente deve adottare le opportune e specifiche misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha, altresì, l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La violazione del suddetto obbligo di accertamento è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa.

L'ente, infine, non ha ottemperato al disposto dell'art 7 d.l. 35/2013.

Ai sensi della citata disposizione, *"le pubbliche amministrazioni debtrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore"* (comma 3) e che *"A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo"* (comma 4). La disposizione assurge a norma precettiva perfetta, prevedendo, accanto al comportamento imposto, la sanzione per l'inadempienza: i dirigenti responsabili sono



assoggettati, infatti, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella registrazione sulla piattaforma elettronica (comma 2).

2. Riscossione delle entrate.

Sul fronte delle entrate, sono emerse criticità con riferimento alla lenta riscossione delle sanzioni per violazione del codice della strada e delle entrate tributarie.

Con riferimento al primo profilo, dai dati trasmessi in sede di istruttoria, è emerso che, a fronte di € 171.162,86 di residui 2014, l'ente, alla data di redazione del questionario, ha riscosso €47.387,05, mentre il 72,31% dei residui risultavano ancora da incassare, e, a fronte di €198.590,66 di residui 2013, l'ente, alla medesima data, ha riscosso € 89.713,95 con il 54,82% ancora da incassare.

Sotto il secondo profilo, a fronte di entrate accertate nel 2013 pari ad € 1.259.479,58 risultano riscossi € 6.657,58 nel 2013 ed € 226.073,05 nel 2014, e, pertanto, i residui 2013 ancora da incassare sono pari ad € 1.026.748,95. Dai dati forniti dal Comune emerge che, alla data attuale, sono stati riscossi residui 2013 per € 305.165,25, mentre il 70,28% è ancora da incassare.

Nell'anno 2014, invece, dal questionario risulta che, a fronte di entrate accertate pari ad €1.232.848,52, sono stati riscossi € 8.947,01, con residui 2014 ancora da incassare pari ad € 1.223.901,51. Alla data attuale, secondo quanto indicato dall'ente, sono stati riscossi residui 2014 per € 35.189,46, mentre il 97,12% è ancora da incassare.

Nel corso dell'istruttoria, sono state rilevate alcune discrasie tra i dati trasmessi e quelli indicati nel questionario, sia in relazione alle sanzioni per violazione del codice della strada sia in relazione alle entrate da evasione. L'ente, sul punto, ha chiarito che la divergenza è dovuta alla diversità della data di rilevazione delle riscossioni (riscossioni alla data di redazione del questionario e riscossioni alla data di redazione della nota di chiarimento).

Per il resto, ha confermato la criticità nella riscossione dei residui attivi, criticità che nell'esercizio 2013 ha determinato il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 2. Si richiama quanto già osservato con delibera n. 60/PRSP/2015 relativa ai rendiconti 2011 e 2012, ricordando che la scarsa riscossione è suscettibile di determinare l'insorgenza di responsabilità per danno erariale in conseguenza della possibile prescrizione del diritto di credito dell'ente.

3. Gestione residui.

Anche l'analisi della gestione dei residui attivi conferma la lentezza nella riscossione delle entrate.

Dal prospetto dei residui attivi con anzianità anteriore al 2010 da riscuotere alla data del 31/12/2014, infatti, risulta che, su un ammontare dei residui del titolo I pari ad € 1.059.090,57, l'ente ha incassato € 138.395,32, mentre la percentuale non riscossa è pari all'86,93%; su un totale di residui attivi del titolo III pari ad € 161.904,00, sono stati incassati



€ 8.755,43 e risultano da incassare ancora il 94,59%; quanto ai residui del titolo VI pari ad € 8.599,87, nulla è stato incassato.

Al 30/09/2016 il report del concessionario della riscossione Soget mostra un aumento degli avvisi emessi, dell'importo riscosso e delle ingiunzioni di pagamento ed una riduzione degli importi in rateizzazione e dei ricorsi rispetto al report al 28/02/2015.

Tra i residui attivi vi è un credito nei confronti della società partecipata Ecolturist S.c.p.a., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Taranto n. 55 del 20/07/2016, in relazione al quale l'ente ha presentato istanza di ammissione al passivo fallimentare in data 14/10/2016 per la somma complessiva di € 81.072,33.

Sul piano del riaccertamento, dall'istruttoria è emersa la mancata indicazione delle ragioni in merito al mantenimento ed alla cancellazione dei residui, con conseguente rischio di conservazione in bilancio di residui attivi inesistenti o di difficile esazione e con inevitabili riflessi sull'attendibilità del risultato di amministrazione.

Nelle memorie l'ente ha confermato la criticità, precisando che la gestione residui è stata oggetto di ulteriore attività di riaccertamento e che per i crediti iscritti in bilancio di dubbia esigibilità è stato determinato il fondo crediti di dubbia esigibilità che ha trovato capienza nell'avanzo di amministrazione 2015.

4. Debiti fuori bilancio.

Il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali. L'art.194 del D.Lgs. n. 267/2000 individua, in modo tassativo, l'ambito e le procedure per riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio.

Nel corso dell'istruttoria è emersa la presenza di debiti fuori bilancio di rilevante importo per entrambi gli esercizi considerati, con conseguente superamento del parametro di deficitarietà n. 8.

Il Comune di Ginosa ha riconosciuto debiti fuori bilancio pari ad € 2.039.377,23 nel 2013 ed €190.893,23 nel 2014. Tra debiti segnalati dopo la chiusura dell'esercizio 2014, restano da riconoscere € 12.117,88 relativi a parcelle legali per le quali si sta definendo una soluzione transattiva.

Si tratta di criticità già censurata in sede di esame dei rendiconti 2011 e 2012 con delibera n. 60/PRSP/2015.

5. Mancato aggiornamento dell'inventario.

Con riferimento all'attività di inventariazione dei beni, l'Organo di revisione ha precisato che *"l'inventario ha natura esclusivamente contabile"* e che *"non esistono rilevazioni sistematiche sulla reale consistenza del patrimonio dell'Ente"*.

L'ente ha riferito che, con determina nr. 1029 del 31/12/2015 del Responsabile del settore finanziario, è stato affidato alla ditta Gestam srl di Monopoli (Ba) l'incarico per la ricognizione e



l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ed immobili del Comune.

Il Collegio conferma la criticità per l'esercizio in esame, riservandosi di verificarne l'effettivo superamento in sede di analisi dei rendiconti degli esercizi futuri.

Il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce una grave irregolarità, atteso che il conto del patrimonio deve rappresentare compiutamente la situazione patrimoniale e finanziaria del comune e, a tal fine, è indispensabile che l'ente sia dotato di un inventario aggiornato annualmente. L'assenza di un inventario aggiornato, inoltre, rende inattendibile il rendiconto, impedisce la corretta applicazione dell'art 58 d.l. 112/2008 e la prevista attività di riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

6. Parametri di deficitarietà strutturale.

L'art. 242 del D.Lgs. n.267/2000 stabilisce che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, allegata al rendiconto, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

I parametri obiettivi rilevanti per gli esercizi 2013 e 2014 sono stati fissati con D.M. 18 febbraio 2013.

Questa Sezione, in varie occasioni, ha sottolineato che anche il superamento di un solo parametro di deficitarietà strutturale, pur non rendendo l'ente strutturalmente deficitario, costituisce una grave criticità che richiede la tempestiva adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi.

Premesso quanto sopra, il Comune di Ginosa non rispetta nel 2013 i parametri per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie n. 2 (Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative ai titoli I e III, con l'esclusione dell'addizionale Irpef, superiori al 42% dei valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori dell'addizionale Irpef) pari al 44,15%, n. 4 (Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente) pari al 67,27% e n. 8 (consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti) pari al 10,84%.

Nell'esercizio 2014, risultano superati i parametri n. 4, che ha assunto un valore del 49,94%, e n. 8 con un valore dell'1,02%.

Quanto al parametro n. 2, che dai dati SIRTEL risulta superato anche nell'esercizio 2014, l'ente ha precisato che il parametro "nella tabella riepilogativa sul portale SIRTEL risulta erratamente sfiorato, mentre il file XML inviato e pubblicato sul medesimo portale risulta correttamente estrapolato dal rendiconto 2014 approvato con D.C.S. 1 del 22.05.2015", riportando valori nei limiti della soglia.

COMUNE DI GINOSA - PROT.N. 36103 DEL 15-12-2016 - TIPO: arrivo


P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con riferimento ai rendiconti, 2013 e 2014 del Comune di Ginosa (TA), ai sensi dell'art.148-bis del D.Lgs. 267/2000:


- 1) dichiara che costituiscono violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione o irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'ente, la differenza negativa di parte corrente nel prospetto flussi di cassa, la mancata ricostituzione dei fondi vincolati nell'esercizio 2014, le difficoltà di cassa a cui si correla la rilevante esposizione debitoria e i tempi medi di pagamento superiori ai limiti di legge, la lentezza nella riscossione delle entrate e la scarsa efficacia della lotta all'evasione, la scarsa movimentazione dei residui vetusti e l'inadeguatezza dell'attività di riaccertamento, la mancata ricognizione e comunicazione dei debiti ai sensi dell'art 7 d.l. 35/2013, la presenza di debiti fuori bilancio, la mancanza di rilevazioni sistematiche sulla reale consistenza del patrimonio dell'Ente, il superamento dei parametri di deficitarietà strutturale n.ri 2, 4 e 8 nel 2013 e n.ri 4 e 8 nel 2014;
- 2) prescrive che l'ente adotti ogni misura correttiva idonea a superare definitivamente le criticità rilevate nella presente deliberazione;
- 3) dispone che la presente deliberazione sia trasmessa alla competente Procura regionale della Corte dei conti affinché valuti, con particolare riferimento al paragrafo n. 2, la sussistenza di danno erariale.
- 4) dispone che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio comunale affinché ne dia comunicazione all'Organo consiliare, al Sindaco e all'Organo di revisione dell'Ente, nonché ai fini dell'adempimento di cui all'art. 31 d lgs 14 marzo 2013 n. 33. Copia della deliberazione di presa d'atto della presente pronuncia da parte dell'ente dovrà pervenire a questa Sezione entro il termine di 60 giorni previsto dall'art.148-bis del Tuel; entro lo stesso termine dovranno pervenire i provvedimenti adottati dall'ente in esecuzione della presente pronuncia, unitamente alla attestazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligo di pubblicazione disposto dall'art. 31 del D.Lgs. n.33/2013, nei successivi 30 giorni.

Così deliberato in Bari, il giorno 30 novembre 2016.

Il Magistrato relatore
Carmelina ADESSO



Il Presidente
Agostino CHIAPPINIELLO



depositata in Segreteria

il 13 DIC. 2016

Il Direttore della Segreteria
(dott.ssa Marialuce SCIANNAMO)



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Antonietta Rizzi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Francesca BASTA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data - 9 FEB 2017 per restarvi per 15 gg. consecutivi.

La presente deliberazione si compone fin qui di n. 16 fasciate ed è copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li - 9 FEB 2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Nicola Bonelli

N. Bonelli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Ai sensi del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000

- **CHE** la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line in data - 9 FEB 2017 al n. _____

- **CHE** la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – T.U.E.L. n.267 del 18.8.2000);

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line Art. 32, comma 5, legge n. 69/2009

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Nicola Bonelli